

# **COMUNE DI TRECENTA**

Provincia di Rovigo

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

**E**

## **PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RELATIVA**

Adottato con delibera di C.C. n.63 del 28.12.1994

Modificato con delibera di C.C. n.16 del 29.02.2000

Modificato con delibera di C.C n. 42 del 28.09.2001

Modificato con delibera di C.C. n. 7 del 30.03.2004

(Modificato con delibera di C.C. n. 4 del 28.02.2007)

## **ART.1**

### **ISTITUZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

E' istituita nel Comune di Trecenta la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi del Capo II del D.Lgs. 15.11.1993, n.507 e successive modificazioni ed integrazioni. Il presente Regolamento disciplina le occupazioni del suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune o su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio costituite nei modi e nei termini di legge e l'applicazione della relativa tassa.

Nel presente Regolamento, ogni qualvolta ricorrano, i termini suolo pubblico e spazio pubblico s'intendono riferiti ai beni di cui al comma precedente e qualora ricorra il termine tassa deve intendersi la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

## **ART.2**

### **OGGETTO DELLA TASSA**

Le occupazioni di qualsiasi natura sui beni di cui all'art.1 sono soggette alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche con le modalità previste ai successivi articoli.

Sono ugualmente soggette alla tassa le occupazioni di fatto dei beni di cui al comma precedente, ancorché prive di concessione o di autorizzazione, senza pregiudizio alcuno per eventuali altre azioni o sanzioni.

Ai soli fini dell'applicazione della tassa non rilevano le occupazioni sui beni appartenenti al patrimonio disponibile del Comune e sono altresì esclusi dall'applicazione della tassa balconi, verande, bow – windows e simili infissi di carattere stabile.

## **ART.3**

### **DEFINIZIONE DI OCCUPAZIONE**

Per superficie effettivamente occupata deve intendersi quella assunta in modo permanente o temporaneo e sottratta all'uso indiscriminato della collettività per il vantaggio specifico del singolo o dei singoli soggetti occupanti.

## **ART.4**

### **SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI**

La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'autorizzazione o della concessione od, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in ragione della superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

## **ART.5**

### **CLASSIFICAZIONE DELLE AREE**

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

Le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono, a tal fine, classificati in due categorie individuate con delibera della Giunta Comunale.

La nuova classificazione entra in vigore dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa delibera è stata adottata.

Le strade di nuova costituzione, in attesa della delibera di classificazione, saranno provvisoriamente considerate appartenenti all'ultima categoria.

Sulle proposte di classificazione dovrà essere acquisito il parere della commissione edilizia comunale la quale dovrà esprimersi entro 15 giorni dalla richiesta.

Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

## **ART.6**

### **CLASSIFICAZIONE DELLE OCCUPAZIONI**

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.

Sono **permanenti** le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione che consenta la fruizione esclusiva dei beni di cui all'art.2 o di una parte di essi per un tempo non inferiore all'anno e che comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti.

Sono **temporanee** le occupazioni effettuate, anche in periodi non continuativi, di durata inferiore all'anno.

Per le occupazioni, sia temporanee che permanenti, che si protraggono per un periodo superiore a quello consentito con l'atto di autorizzazione o di concessione, ancorché superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, indicate all'art.10 del presente Regolamento, aumentata del 20%.

Qualora il titolare dell'atto di autorizzazione o concessione non provveda a quanto previsto dal successivo art.23 per il rinnovo ed al pagamento della tassa dovuta ai sensi del precedente comma entro il termine di cinque giorni dalla scadenza dell'occupazione originariamente autorizzata, l'occupazione sarà considerata abusiva con applicazione delle relative sanzioni.

## **ART.7**

### **DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE**

Per le occupazioni del suolo pubblico la superficie tassabile è quella che risulta circoscritta dalla proiezione della linea perimetrale congiungente i punti più esterni dell'effettiva occupazione.

Per le occupazioni di soprassuolo e sottosuolo la superficie tassabile è determinata con riferimento alla proiezione al suolo pubblico dell'oggetto sovrastante o sottostante non aderente al suolo pubblico estesa fino ai bordi estremi o alle più sporgenti.

Per le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili, la superficie tassabile è determinata considerando la proiezione dell'oggetto al suolo pubblico e misurando il conseguente poligono risultante. Ove le tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate e soggette a tassazione, risulterà tassabile solo la parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

Per le occupazioni con autovetture adibite al trasporto pubblico la superficie tassabile è pari a quella dei singoli posti assegnati e i diversi utilizzatori sono tenuti in solido al pagamento della tassa.

Eventuali oggetti od altro, posti a delimitazione dell'area occupata, si computano ai fini della determinazione della superficie tassabile.

Per le occupazioni, sia temporanee che permanenti, superiori ai mille metri quadrati la superficie tassata è computata in ragione del 10% per la parte eccedente detto limite.

**ART.8**  
**DISCIPLINA DELLE TARIFFE**

Le tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche vengono fissate entro il 31 ottobre di ogni anno dalla Giunta Comunale nei limiti stabiliti dalla normativa in materia, salvo deroghe o proroghe espressamente stabilite dalla legge. Con la medesima delibera la Giunta individua la fascia demografica di appartenenza del Comune.

Le riduzioni e gli aumenti tariffari vanno computati in modo uniforme su tutte le categorie deliberate.

Le tariffe entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la delibera di cui al precedente primo comma è stata adottata.

In assenza della delibera in parola si applicano le tariffe già in vigore.

**ART.9**  
**OCCUPAZIONI PERMANENTI**

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma non frazionabile.

Per le occupazioni di suolo pubblico la tassa si applica nella misura deliberata secondo le categorie di appartenenza.

Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate dall'art.46 del D.Lgs. n.507/1993, si applica la tariffa normale di cui al precedente comma, ridotta ad un terzo.

Per le occupazioni con tende o simili aggettanti sul suolo pubblico la tariffa di cui al precedente comma 2 è ridotta al 30%.

Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico, nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa si applica con riferimento alla tariffa di cui al precedente comma 2.

**ART.10**  
**OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

Per le occupazioni temporanee la tassa è dovuta a giorno in relazione alla superficie occupata ed alla durata oraria nella seguente misura: fino ad otto ore continuative di ciascun giorno, tariffa ridotta all'80%; successivi periodi di otto ore o frazioni tariffa ridotta al 10%.In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni la tariffa è ridotta nella misura del 35 per cento.

Per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la riscossione della tassa avviene mediante convenzione che preveda il pagamento anticipato, a tariffa ulteriormente ridotta nella misura del 50%.

Per le occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate dall'art.46 del D.Lgs. n. 507/1993, si applicano le tariffe di cui ai commi precedenti ridotte ad 1/3.

Per le occupazioni temporanee con tende o simili aggettanti sul suolo pubblico, la tariffa di cui ai precedenti commi 1 e 2 è ridotta al 30%.

Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa di cui ai commi precedenti è aumentata del 50%.

Per le occupazioni temporanee effettuate da venditori su aree pubbliche, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, le tariffe di cui ai commi precedenti sono ridotte al 50%.

Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio di attività edilizie regolarmente autorizzate, le tariffe di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 sono ridotte al 50%.

Per le occupazioni temporanee realizzate con impianti, installazioni od altro, utilizzate per lo svolgimento di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa di cui ai precedenti commi 1 e 3 è ridotta al 20%.

Per le occupazioni temporanee aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione dei cavi e delle condutture sotterranee di cui all'art.46 del D.Lgs. n.507/1993, si applicano le tariffe di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo ridotte al 50%.

## **ART.11 OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO**

Le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale che si realizzino senza soluzioni di continuità con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo pubblico e collegati alle reti stesse (coperture di pozzetti, camerette, cassette di ispezione, pali e tralicci di sostegno, cabine elettriche o telefoniche), sono tassate per le parti di strade effettivamente occupate od attraversate da linee aeree.

*La tassa si applica in base al numero di utenze risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente.*

Per le occupazioni realizzate con innesti od allacciamenti ad impianti di erogazione di pubblici servizi, realizzati con propri manufatti dall'utente e con gestione e manutenzione a carico, ivi compresi i pozzetti di ispezione e le relative botole di chiusura, la tassa è dovuta nella misura complessiva di £ 50.000 indipendentemente dall'effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

Per cunicoli in muratura, collettori e gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti costruiti dal Comune è dovuta la tassa annua di cui ai commi precedenti.

Per le occupazioni di cui al presente articolo aventi carattere temporaneo, si applicano le disposizioni di cui all'art.47 del D.Lgs. n.507/1993.

## **ART.12 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI**

La Giunta Comunale individua, con propria delibera, la classificazione delle località ai fini della determinazione della tassa da applicare alle occupazioni con distributori di carburanti e tabacchi di cui all'art.48 del D.Lgs. n.507/1993.

La classificazione entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa delibera è stata adottata.

## **ART.13 PASSI CARRABILI**

Per i passi carrabili si applica la tariffa di cui al precedente art.9, comma 2, ridotta al 50%.

Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di esclusivi elementi di carattere oggettivo, risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario

dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, si applica la tariffa relativa ai passi carrabili ridotta al 10%.

Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, la tariffa è ridotta al 50%.

Il Comune a seguito di richiesta scritta e regolarmente bollata presentata dai proprietari dei semplici accessi, non qualificabili ai sensi dell'art.44, comma 4 del D.Lgs. n.507/1993 come passi carrabili, previo rilascio di apposito cartello segnaletico e nel rispetto delle norme del Codice della Strada, vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi per una superficie comunque non superiore ai 10 mq. Tale divieto non consente, in ogni caso, alcuna opera od esercizio di particolari attività da parte dei titolari degli accessi. La tassa è dovuta con tariffa ordinaria, di cui all'art.9 del presente Regolamento, ridotta al 10%.

#### **ART.14**

### **INSALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE**

Per le occupazioni temporanee realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applicano le tariffe per le occupazioni temporanee, di cui all'art.10 del presente Regolamento, ridotta al 20%.

#### **ART.15**

### **ESENZIONI DALLA TASSA**

Oltre alle esenzioni della tassa previste dall'art.49 del D.Lgs. n.507/1993, sono esenti le seguenti occupazioni occasionali.

- occupazioni realizzate da enti e/o associazioni che non perseguono fini di lucro in occasione di manifestazioni effettuate per attività politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, educative sportive o del tempo libero, di previdenza sanità e ricerca scientifica comprese quelle finalizzate allo sviluppo economico delle realtà locali o al recupero delle tradizioni storiche di durata non superiore a 24 ore;
- **occupazioni dello spettacolo viaggiante realizzate in occasione di manifestazioni d'intrattenimento e svolgimento di sagre pesane e feste tradizionali e/o attività organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale per la sola durata delle manifestazioni stesse. La richiesta di cui al presente punto deve comunque essere presentata in carta legale come previsto dalla normativa in materia; successivamente spetta all'Ufficio competente stabilire se l'occupazione rientra nelle fattispecie esentate.**
- esercizio del commercio svolto in forma itinerante;
- esercizio dei mestieri girovaghi ed artistici con soste non superiori ai 60 minuti;
- luminarie natalizie;
- occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, ecc.;
- occupazioni per l'effettuazione di traslochi;
- occupazioni per attività di manutenzione del verde.

#### **ART.16**

### **AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI**

L'occupazione di spazi ed aree pubbliche è subordinata al rilascio di regolare atto di autorizzazione o concessione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Le occupazioni permanenti potranno essere effettuate solo a seguito del rilascio di un atto di concessione.

A fronte di particolari situazioni di emergenza e di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, gli interessati possono provvedere alle necessarie occupazioni prima di avere conseguito l'autorizzazione o la concessione.

L'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'ufficio comunale competente che provvederà alla verifica dei presupposti d'urgenza e necessità. In caso contrario si commineranno le sanzioni previste.

#### **ART.17**

### **DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE**

Chiunque intenda occupare spazi ed aree, il soprassuolo od il sottosuolo, siano essi demaniali, appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune o di proprietà di privati e gravate da servitù di pubblico passaggio, deve presentare richiesta di autorizzazione o concessione all'Amministrazione Comunale.

Chi intenda collocare, anche in via provvisoria, impianti, cavi, tubazioni, cabalette anche se trattasi di imprese di gestione in regime di concessione amministrativa di servizi pubblici, deve presentare domanda di autorizzazione o concessione.

L'obbligo della richiesta di autorizzazione o concessione ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente, ai sensi del precedente art.15, per le prescrizioni del caso.

#### **ART.18**

### **CONTENUTO DELLE DOMANDE**

La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione ad occupare spazi ed aree pubbliche prevista dall'art.17 deve indicare:

- generalità del richiedente;
- codice fiscale e/o partita I.V.A.;
- indirizzo o sede legale;
- descrizione delle modalità di occupazione;
- durata dell'occupazione;
- ubicazione e dimensioni esatte dell'area che si intende occupare;
- il motivo della richiesta.

Se necessario, l'Amministrazione Comunale richiederà ogni documento, disegno, calcolo od altro documento ritenuto utile per una regolare istruttoria della domanda presentata.

#### **ART.19**

### **ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE**

A seguito della presentazione delle domande di cui all'articolo precedente, l'Ufficio Tecnico comunale e l'Ufficio di Polizia Municipale compiranno i necessari esami ed esprimeranno motivati pareri indicando, se del caso, speciali norme o prescrizioni che ritengono necessario siano inserite nell'autorizzazione o nella concessione al fine della migliore tutela della pubblica incolumità e della cura dell'interesse generale.

L'Amministrazione Comunale, se ritenuto opportuno e per casi particolari, potrà richiedere il parere della Commissione Edilizia Comunale sulle domande presentate. La Commissione dovrà esprimersi entro 15 giorni dalla formale richiesta di parere.

Le spese d'istruttoria sono a carico del richiedente e dovranno essere corrisposte prima del rilascio dell'autorizzazione o della concessione.

## **ART.20 DEPOSITO CAUZIONALE**

L'Amministrazione Comunale, a garanzia del pieno rispetto delle norme e prescrizioni contenute nell'autorizzazione o nella concessione, potrà richiedere la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero a favore del Comune anche mediante costituzione di polizza fideiussoria.

Il deposito verrà restituito alla cessazione dell'occupazione e previa verifica del pieno rispetto delle norme e prescrizioni.

La misura del deposito verrà stabilita sentito l'Ufficio Tecnico in relazione alle dimensioni, alla natura, alle caratteristiche ed alla qualità dell'occupazione.

## **ART.21 CARATTERISTICHE DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE CONCESSIONI**

Le autorizzazioni e le concessioni hanno carattere personale, non possono essere cedute e sono subordinate al possesso di ogni altra autorizzazione prevista da norme specifiche.

Gli atti di cui al comma precedente esplicano effetti per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciati e non costituiscono per il titolare autorizzazione all'esercizio di altre attività.

Tutte le autorizzazioni e concessioni s'intendono rilasciate a titolo precario e saranno revocabili ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.

## **ART.22 RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI – TENUTA DEL REGISTRO**

Le autorizzazioni e le concessioni rilasciate saranno corredate, se necessario, da un disciplinare contenente norme e prescrizioni da osservare nel corso dell'occupazione.

Le autorizzazioni e le concessioni, numerate progressivamente per anno, indicheranno:

- le generalità ed il domicilio del concessionario;
- la durata della concessione;
- l'ubicazione e la superficie dell'area concessa;

esse saranno annotate in un apposito registro indicando:

- il numero progressivo;
- il nominativo del concessionario;
- il luogo dell'occupazione;
- una breve descrizione delle modalità di occupazione;
- la superficie occupata;
- le date di inizio e di termine dell'occupazione.

Le autorizzazioni per le occupazioni temporanee per le quali la riscossione avvenga mediante convenzione, potranno essere ritirate previa esibizione della ricevuta del versamento della tassa per l'intero periodo di occupazione.

Le occupazioni temporanee di durata inferiore alle 24 ore potranno avere corso solo a seguito dell'avvenuto pagamento della relativa tassa.

### **ART.23 CONDIZIONI GENERALI**

Il titolare di autorizzazione o di concessione dovrà, in ogni caso, rispettare le seguenti condizioni:

- rispettare i limiti geometrici dello spazio pubblico e delle aree assegnate;
- rilasciare l'area o lo spazio entro il termine di scadenza indicato nell'atto oppure presentare, con congruo anticipo rispetto alla scadenza, regolare domanda per il rinnovo dell'autorizzazione o concessione;
- custodire lo spazio pubblico o l'area assegnata;
- evitare inutili intralci alla circolazione di persone, veicoli e mezzi;
- versare la tassa dovuta ed integrare, nei modi e nei termini previsti dall'art.6 del presente Regolamento, il versamento nel caso di rinnovi;
- risarcire il Comune di ogni eventuale spesa sostenuta al fine di consentire l'occupazione richiesta o porre in pristino stato l'area al cessare di questa.

In tutti i casi le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi ed, in particolare, del diritto di accesso alle proprietà private.

Le concessioni saranno rilasciate a termine per una durata massima di 10 anni.

I titolari di autorizzazione o concessione sono tenuti ad esibire l'atto loro rilasciato ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

### **ART.24 ALTERAZIONI E MANOMISSIONI DEL SUOLO**

E' vietato ai titolari di autorizzazione o concessione manomettere od alterare il suolo pubblico senza esplicita e preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, fermo restando l'obbligo di ristabilire il pristino stato.

La richiesta di autorizzazione alle manomissioni o alle alterazioni del suolo pubblico e delle aree pubbliche dovrà essere presentata contestualmente alla domanda di cui al precedente art.17. Su di esse esprimeranno parere l'Ufficio Tecnico e l'Ufficio di Polizia Municipale indicando, se del caso, speciali prescrizioni e norme che l'autorizzazione dovrà contenere.

I titolari di autorizzazione o concessione sono responsabili della pulizia e dell'igiene dell'area loro assegnata.

### **ART.25 ORDINE DI PREFERENZA**

Qualora per l'occupazione della stessa area siano state presentate più domande, l'assegnazione avverrà con i seguenti criteri:

- ordine cronologico di presentazione delle richieste;
- in caso di presentazione contemporanea, mediante sorteggio.

**ART.26**  
**DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE**

Il Sindaco può sospendere temporaneamente le autorizzazioni e le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività.

**ART.27**  
**DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE**

Sono cause di decadenza delle autorizzazioni o concessioni:

- l'uso improprio del diritto di occupazione;
- le violazioni delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- le violazioni di norme di legge e di regolamento in materia;
- il mancato pagamento della tassa.

**ART.28**  
**REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE**

Le autorizzazioni e le concessioni possono essere revocate per ragioni di pubblico interesse.

L'atto di revoca determinerà l'ammontare della tassa da restituire in ragione del periodo non usufruito.

La revoca non dà diritto al pagamento di alcun interesse od indennità.

La revoca di concessione, la cui tassa è stata affrancata ai sensi dell'art.44, comma 11 del D.Lgs. n.507/1993, non dà diritto ad alcun rimborso.

**ART.29**  
**DENUNCIA**

La denuncia per le occupazioni permanenti va presentata all'Ufficio Tributi del Comune nei termini e con le modalità stabiliti dall'art.50 del D.Lgs. n.507/1993.

Nel caso di richiesta di proroga, ai sensi dell'art.23, comma 1 del presente Regolamento, per le occupazioni permanenti che si protraggono per un periodo superiore a quello originariamente consentito, l'obbligo della denuncia sussiste solo se si verificano variazioni che determinino un maggiore ammontare della tassa. Il pagamento della tassa dovrà, comunque, essere eseguito entro il termine di 5 giorni previsto dal precedente art.6.

**ART.30**  
**SANZIONI**

Oltre alle sanzioni previste dall'art.53 del D.Lgs. n.507/1993, per le violazioni concernenti l'occupazione si applicano le norme degli artt. Dal 106 al 110 del R.D. 03.03.1934 n.383 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.Lgs. n.235/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

**ART.31**  
**RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nei Decreti Legislativi n.507/1993 e n.566/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per l'affidamento in concessione del servizio si rinvia a quanto previsto in materia dal Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

**ART.32**  
**NORME TRANSITORIE**

Si prende atto che la nuova disciplina tariffaria prevista dal presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 1994 ai sensi dell'art.81 del D.Lgs. n.507/1993.

**ART.33**  
**NORME ABROGATE**

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata ogni altra norma regolamentare previgente.

**ART.34**  
**ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entra in vigore ad esecutività della delibera di adozione ai sensi dell'art.46 della legge 08.06.1990, n.142 e ad avvenuta pubblicazione.

